

Allegato 1 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2021/01715 del 28/12/2021

✓ **All'art. 2** (Destinatari),

al comma 1 dopo *“Unità di offerta”*, è inserito il seguente testo:

“che alla data di presentazione della manifestazione risultino autorizzati al funzionamento:”

✓ **L'art. 3** (Requisiti per l'iscrizione al Catalogo) è così modificato:

“1. L'iscrizione nel Catalogo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune o Ambito territoriale sociale competente alla data di presentazione della manifestazione di interesse;*
- b) iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge;*
- c) aver reso con regolarità la dichiarazione annuale che attesta che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 52, comma 1 della legge;*
- d) iscrizione alla C.C.I.A.A. in albi e nei registri qualora previsti con legge;*
- e) assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;*
- f) osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 39/2014 avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile;*
- g) applicazione nei confronti dei lavoratori di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge, relative all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari;*
- h) posizione regolare in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);*
- i) possesso da parte del soggetto gestore dell'Unità di offerta di esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, nel settore socio-educativo cui offeriscono le strutture e i servizi per i quali è richiesta l'iscrizione al Catalogo;*
- j) programmazione da parte del soggetto gestore di attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale dell'Unità di Offerta;*
- k) presenza nell'organizzazione interna dell'Unità di offerta di personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento con riferimento al numero dei posti messi a catalogo;*
- l) turnover ridotto del personale dell'Unità di offerta; utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato per il personale educativo, il cui termine di cessazione non deve verificarsi nel corso dell'anno educativo, nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato presso la stessa unità di offerta, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge vigenti in materia nonché dai contratti collettivi;*
- m) possesso dei requisiti professionali e organizzativi per la qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari (Allegato 1).*

2. Ai fini dell'iscrizione al Catalogo i sopra elencati requisiti devono essere tutti posseduti, nessuno escluso.

3. Il venir meno di uno dei requisiti determina la cancellazione dal catalogo.”

✓ **l'art. 4** (Termini e modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse e documentazione a corredo) è così modificato:

1. Le Manifestazioni di interesse all'iscrizione nel Catalogo possono essere presentate dal soggetto gestore delle Unità di Offerta previste all'art. 2 del presente Avviso, nella finestra annuale con apertura alle ore 12:00 del giorno 15 del mese di gennaio e chiusura alle ore 12:00 del giorno 16 del mese di marzo.

Nel caso in cui il primo giorno della finestra cada di sabato, l'apertura della finestra è posticipata alle ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui l'ultimo giorno della finestra cada di sabato o in giorno festivo, la chiusura della finestra è posticipata alle ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui l'ultimo giorno della finestra cada di sabato o in giorno festivo, la chiusura della finestra è posticipata alle ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo.

2. Per contingenti esigenze tecniche ed organizzative, la decorrenza e la durata della finestra temporale di cui al comma 1, può essere modificata dall'ufficio regionale competente con apposito provvedimento amministrativo, e possono, altresì essere attivate ulteriori finestre infraannuali, la cui decorrenza è definita con precipuo provvedimento amministrativo.

3. La domanda di iscrizione deve essere inviata esclusivamente a mezzo della piattaforma, a pena di irricevibilità della stessa, utilizzando il modello denominato "Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo Minori" (Allegato n. 2).

Nell'apposita sezione dedicata al Catalogo della piattaforma sono disponibili le modalità di accesso e di presentazione della Manifestazione di Interesse.

4. La domanda di iscrizione dovrà riportare tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3, ad eccezione della lettera b), nonché le seguenti dichiarazioni:

- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;*
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte ai fini dell'iscrizione al Catalogo;*
- che i documenti allegati in copia alla domanda sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;*
- descrizione dei servizi erogati con l'indicazione dell'articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura; per le Unità di Offerta di cui all'art. 53 del Regolamento deve essere precisata l'articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura, sia per il tempo pieno e sia per il tempo parziale qualora la struttura funzioni sia a tempo pieno che a tempo parziale;*
- numero di posti disponibili a Catalogo; per le Unità di Offerta di cui agli articoli 53, 89, 90 e 103 del Regolamento deve essere indicato il numero dei posti disponibili per ciascuna delle fasce di età previste nei predetti articoli;*
- disponibilità del servizio trasporto;*
- disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura;*
- tipologia e timing di erogazione di pasti o merende;*
- calendario dei giorni di chiusura;*
- elenco del personale con indicazione per ciascuno del ruolo o mansione, della tipologia di contratto di lavoro e del numero di ore settimanali e giornaliere di lavoro prestate presso l'Unità di Offerta;*
- estremi dell'IBAN.*

5. Alla Manifestazione di interesse devono essere allegati i seguenti documenti secondo le modalità e i formati indicati nel "Manuale della Procedura di Iscrizione al Catalogo Telematico" reso disponibile sulla stessa piattaforma:

- *prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio nell'Unità di Offerta reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;*
- *carta dei servizi redatta in conformità all'art. 58, comma 2, della legge;*
- *regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell'unità di offerta;*
- *progetto educativo;*
- *contratti di lavoro del personale in servizio;*
- *curriculum del personale in servizio reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con apposizione di data e firma dell'operatore sul rispettivo curriculum;*

6. *Si specifica che i documenti sopra elencati sono obbligatori, pena la irricevibilità e inammissibilità della Manifestazione di Interesse.*

7. *La manifestazione, le relative dichiarazioni e il prospetto settimanale dei turni dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta o dalla persona fisica alla quale sia conferita procura/delega alla presentazione della manifestazione.*

8. *Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà.*

9. *Le Manifestazioni di Interesse che non siano state inviate entro il termine previsto al comma 1, vengono automaticamente cancellate dal sistema telematico."*

✓ **L'art. 5** (Istruttoria regionale) commi da 2 a 6, sono così modificati:

"1. Le Manifestazioni di Interesse sono istruite dai competenti uffici della Regione Puglia, tramite la piattaforma telematica, seguendo l'ordine cronologico di invio, riscontrato dalla piattaforma stessa.

2. L'istruttoria prevede la verifica della completezza della domanda e della documentazione allegata, anche mediante la cooperazione applicativa tra la piattaforma telematica del Catalogo e le banche dati regionali e ministeriali disponibili e la verifica del possesso dei requisiti.

3. L'istruttoria si conclude entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione della manifestazione di interesse. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso per la richiesta al soggetto gestore, di chiarimenti, informazioni ed integrazioni documentali che si rendessero necessari, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le richieste di integrazione e le comunicazioni di conclusione del procedimento saranno effettuate in modalità automatica e telematica mediante piattaforma.

4. Le manifestazioni di interesse presentate oltre il termine previsto nell'art. 4 del presente Avviso e le manifestazioni inviate per l'iscrizione di strutture o servizi non rientranti nelle tipologie individuate all'art. 2 del presente Avviso, risulteranno irricevibili dalla piattaforma ed escluse.

5. Non saranno ammesse all'iscrizione nel Catalogo, le manifestazioni che risultino carenti di requisiti, dichiarazioni, autocertificazioni e/o documenti, attestazioni che non siano state integrate da parte dei gestori entro 30 giorni dalla richiesta o qualora dal controllo ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal gestore.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero nel diverso termine indicato da precìpuo provvedimento, è approvato l'elenco delle Unità di offerta iscritte nel Catalogo ai sensi del presente Avviso con determinazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo pretorio on line della Regione Puglia e sul sito della Sezione

Amministrazione Trasparente della Regione Puglia e consultabile su piattaforma nella sezione Catalogo Minori-Info – Determinazioni.”

- ✓ **All’art. 6** (Obblighi scaturenti dall’iscrizione al Catalogo telematico), il comma 1 è integrato e il comma 2 è modificato, come nel seguente testo:

“ 1.Dall’iscrizione nel Catalogo dell’Unità di offerta discendono per il soggetto gestore i seguenti obblighi:

- *osservare le norme vigenti inerenti l’organizzazione e l’attività svolta;*
- *comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’iscrizione al Catalogo;*
- *comunicare la cessazione o la sospensione dell’attività;*
- *consentire e non ostacolare le verifiche ed ai controlli;*
- *sottoscrivere il contratto di servizio con l’Ambito territoriale sociale;*
- *erogare i servizi messi a Catalogo, per i quale è previsto il pagamento del titolo di acquisto con la compartecipazione delle famiglie, in favore dei minori le cui domande di Voucher risultano abbinate, convalidate e finanziate, secondo le modalità disposte con apposito Avviso Pubblico rivolto agli utenti;*
- *compilare giornalmente sia il Registro presenze elettronico disponibile sulla piattaforma, con l’inserimento delle presenze e delle assenze dei minori, sia il registro degli ospiti della struttura o del servizio di cui agli artt. 36 e 37 del Regolamento, da custodire presso la sede operativa dell’Unità di offerta. Quest’ultimo deve riportare in ogni pagina la denominazione, timbro e firma del legale rappresentate, del soggetto gestore, il riferimento a giorno/mese/anno, le generalità di tutti i minori frequentanti e il codice domanda per i minori che usufruiscono dei titoli di acquisto, la relativa presenza o assenza da segnare quotidianamente con le lettere X per le presenze ed A per le assenze entro il termine ultimo dell’orario di entrata previsto nella carta dei servizi*
- *compilare giornalmente il registro telematico disponibile sulla piattaforma con l’inserimento delle presenze e delle assenze e dell’orario di entrata e di uscita del personale dell’Unità di offerta.*

2. L’inadempimento da parte del soggetto gestore agli obblighi di cui al comma 1, determina la cancellazione dal catalogo dell’unità di offerta e la decadenza dal diritto al titolo di acquisto con decorrenza dalla data di accertamento dell’inadempimento.”

- ✓ dopo l’art. 6 è inserito **l’art. 6 bis**, con il seguente testo:

“Art. 6 bis

Permanenza dell’iscrizione nel Catalogo

1. Il gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo ogni anno durante la finestra per la presentazione della manifestazione di interesse prevista all’art. 4, dovrà inserire in piattaforma dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., riferita alle circostanze di seguito indicate:

- a. possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Catalogo e che alcuna modifica è intervenuta relativamente alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’iscrizione, salvo quanto previsto all’art. 7;*
- b. di osservare gli obblighi derivanti dall’iscrizione nel Catalogo di cui all’art. 6, comma 1.*

2. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 nella forma e nei termini previsti equivale a rinuncia all’iscrizione e determina la cancellazione d’ufficio dell’unità di offerta dal catalogo, che sarà disposta senza ulteriori adempimenti.”

✓ **l'art. 7** (Modifiche dati - procedura di aggiornamento del Catalogo)

il comma 1 è così modificato

"1. Il gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo dovrà comunicare tramite la piattaforma ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'iscrizione, in uno con la dichiarazione che le modifiche intervenute non comportano la perdita dei requisiti richiesti dalla Legge, dal Regolamento e dal presente Avviso, per l'iscrizione nel Catalogo, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi della modifica. Le comunicazioni dovranno essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.."

al comma 2 dopo la lettera b, è inserita la seguente:

"c. il prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale nel caso di cui alla precedente lettera b."

al comma 3, le lettere b e f sono così modificate:

"b. l'elenco del personale;"

"f. Il prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio presso l'unità di offerta."

il comma 4 è così modificato:

"4. Le comunicazioni di cui al comma 1, ad eccezione della modifica di cui al comma 2 la lettera a), sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di invio riscontrato dalla piattaforma stessa, dagli uffici competenti della Regione Puglia che procederanno alla verifica della regolarità della documentazione inviata e del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Catalogo. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso per la richiesta al soggetto gestore, di chiarimenti, informazioni ed integrazioni documentali che si rendessero necessari, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le comunicazioni di conclusione del procedimento di "CONVALIDA" in caso di esito positivo e di "NON CONVALIDA" in caso di esito negativo, saranno fornite in modalità automatica e telematica dalla piattaforma."

i commi 5 e 6 sono soppressi

✓ **All'art. 8** (Modifica del soggetto gestore)

i commi 3 e 4 sono così modificati:

"3. A seguito di modifica del soggetto gestore la manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo può essere presentata in qualsiasi tempo, anche oltre i termini della finestra di cui all'art. 4 del presente Avviso."

4. L'istruttoria della manifestazione di interesse si conclude entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio della manifestazione. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le richieste di integrazione e le comunicazioni di conclusione del procedimento saranno fornite in modalità automatica e telematica dalla piattaforma."

il comma 5 è soppresso

✓ **l'art. 9** (Verifiche e controlli) è così modificato:

"1. Le Unità di offerta iscritte al Catalogo devono essere disponibili a produrre le informazioni e i documenti richiesti, consentire controlli e verifiche anche in loco per tutto il periodo di validità del Catalogo."

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, Regione Puglia effettua idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000."

3. Ispezioni e controlli, anche in loco e senza preavviso, sono effettuati dagli Ambiti territoriali sociali e dai Comuni di competenza, in qualunque fase del procedimento amministrativo di attuazione dell'intervento, anche su

segnalazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dell'art. 60 della Legge.

4. E' altresì facoltà degli organi di controllo europei e regionali effettuare verifiche e visite anche senza preavviso in ogni fase della misura, per vigilare sulle azioni finanziate.

5. Le irregolarità e inadempienze accertate, dovranno essere immediatamente comunicate da parte degli Enti e degli Organi accertatori agli uffici regionali per la cancellazione dal catalogo."

✓ **L'art. 10** (Cancellazione dal Catalogo) è così modificato:

"1. La cancellazione dell'Unità di offerta dal Catalogo è disposta dall'ufficio competente della Regione Puglia nei casi di:

- a. violazione da parte del soggetto gestore delle disposizioni della Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e delle norme e provvedimenti in materia di contrasto al lavoro non regolare;*
- b. violazione da parte del soggetto gestore delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;*
- c. mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio e successivi contratti, accertato dall'Ambito territoriale sociale di competenza;*
- d. perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso per l'iscrizione nel Catalogo;*
- e. perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento per l'autorizzazione al funzionamento;*
- f. mancato rispetto dell'obbligo di rendere le dichiarazioni annuali di cui all'art. 6 bis da parte del soggetto gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo;*
- g. nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Catalogo*
- h. nei casi in cui all'esito dei controlli di cui all'art. 9, sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal gestore ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.*

2. Al verificarsi di una o più delle situazioni di cui alle lettere comma 1, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f e h, il responsabile del procedimento comunica al legale rappresentante del soggetto gestore e per conoscenza all'Ambito territoriale sociale di competenza ed al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento, l'avvio del procedimento di cancellazione, assegnando al soggetto gestore un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine concesso per la regolarizzazione, l'unità di offerta è cancellata dal Catalogo.

3. Nei casi di cui alle lettere f e h del comma 1 del presente articolo, la cancellazione dell'unità di offerta dal catalogo, sarà disposta d'ufficio e nel rispetto della legge 241/90 e ss.mm.ii..

4. Le comunicazioni della cancellazione dal Catalogo saranno fornite in modalità automatica e telematica dalla piattaforma al legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta.

5. La cancellazione sarà comunicata altresì al legale rappresentante del soggetto titolare dell'Unità di offerta, se diverso dal soggetto gestore, all'Ambito territoriale sociale di riferimento, al Comune per l'attività di vigilanza e controllo e per tutti gli adempimenti di competenza e ad altri eventuali soggetti interessati.

6. L'unità di offerta è cancellata dal Catalogo altresì su domanda del soggetto gestore, che dovrà essere inviata mediante la piattaforma. La comunicazione della cancellazione dal Catalogo sarà fornita in modalità automatica e telematica dalla stessa piattaforma al legale rappresentante del soggetto gestore dell'unità di offerta."

✓ **L'art 11** (Pubblicità e trattamento dei dati personali) al comma 4 è così modificato

le parole "Dipartimento Promozione Della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti" sono sostituite dalle parole "Dipartimento Welfare"

✓ **L'art. 12** (Informazioni) è così modificato:

"1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la dott.ssa Maria Vittoria Di Donna.

2. Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono scrivere all'indirizzo di posta elettronica politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.

3. Per ricevere assistenza tecnica è possibile inoltrare richiesta tramite piattaforma dal link "Assistenza tecnica".